



COMUNE DI LENOLA

NOTA INTEGRATIVA

PERIODO 2022-2023-2024

ALLEGATO B

PREMESSA

Il sistema contabile degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Gli elementi fondamentali che caratterizzano il nuovo ordinamento contabile degli enti locali sono i seguenti:

- Documento Unico di Programmazione DUP: rappresenta il documento programmatico principale: ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con struttura delle entrate per tipologie e categorie e delle spese per missioni e programmi;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello;
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;

- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informativa* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa. Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2021 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto MEF del 01/09/2021, il quale ha modificato il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 relativo alla programmazione, disciplinando in maniera più puntuale gli adempimenti informativi in capo ai comuni che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto, per i quali è meglio descritto ciò che nella Nota illustrativa debbono descrivere circa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che intendono assumere al riguardo (analogo adempimento è previsto in sede di rendiconto). Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), per aggiornarne il contenuto con riferimento alla normativa intervenuta in merito ai seguenti aspetti:

- ripiano del disavanzo di amministrazione (art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
- anticipazioni di liquidità degli enti locali (articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162);
- disciplina relativa al tesoriere degli enti locali (art. 57, comma 2-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124);

Sono di conseguenza modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011), nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al

d.lgs. 118/2011), ed il conto del Tesoriere (allegato n. 17 al D.Lgs. 118/2011).

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il

rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularità e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive

e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

Nel 2021 il principio è stato integrato (DM 01/09/2021) in merito alla ridefinizione del margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2022	€ 16.796.259,83	€ 23.604.857,72	€ 22.161.293,34
Esercizio 2023	€ 20.803.153,71		
Esercizio 2024	€ 7.689.280,85		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2022-2024, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) **politica tariffaria**: si ricorda che dal 2020 è entrata in vigore la nuova IMU, disciplinata dalla L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), ed è stata abolita la TASI. Sempre la legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione dal 2021 del canone unico patrimoniale ed il canone mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, della Tosap/Cosap e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Per il triennio 2022-2024 si è ritenuto di non modificare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e dei servizi pubblici locali, per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) **politica relativa alle previsioni di spesa**: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata una politica sulla spesa volta alla massima razionalizzazione e all'utilizzo efficiente delle risorse sia di a parte corrente che di parte capitale;

3) **la spesa di personale** è soggetta a numerosi vincoli di tipo economico e contrattuale, anche introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, dal successivo D.L. n. 34/2019 e dal conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13/05/2020, al fine di garantire i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi, anche con riferimento alle novità introdotte dalla Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), e dalle successive normative di dettaglio (ad esempio D.L. 80/2021)

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2022-2024, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

4) **l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione)** può essere destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie

degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche;

In particolare, i proventi derivanti dal rilascio permessi di costruire e relative sanzioni (ex oneri di urbanizzazione) per il triennio 2022-2024 sono destinati interamente alla manutenzione straordinaria e ad interventi di spesa in conto capitale come da normativa vigente;

5) politica di indebitamento: il Comune di Lenola ha previsto la seguente manovra sull'indebitamento:

nel Bilancio 2022-2024, in particolare per l'annualità 2022 è prevista l'assunzione dei seguenti mutui con la Cassa Depositi e Prestiti:

- € 15.000,00 - Manutenzione straordinaria immobile comunale destinato a Caserma dei Carabinieri;

- € 66.000,00 Manutenzione straordinaria e costruzione loculi Cimitero Comunale;

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2022-2024, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

COMUNE DI LENOLA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate	Cassa anno 2022	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023	Competenza anno 2024	Spese	Cassa anno 2022	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023	Competenza anno 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.772.138,71								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		27.013,69	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi	2.883.581,85	1.859.901,26	1.859.911,16	1.859.911,16	Titolo 1 - Spese correnti	5.734.482,63	3.599.858,78	3.553.072,84	3.551.632,60
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.290.962,60	1.327.545,24	1.305.624,73	1.305.624,73	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	696.787,36	520.045,82	517.045,82	518.045,82					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.137.374,25	11.398.753,82	15.619.572,00	2.504.699,14	Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.863.757,35	11.541.468,38	15.673.793,36	2.568.920,50
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	175.547,93	81.000,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	20.184.253,99	15.187.246,14	19.302.153,71	6.188.280,85	Totale spese finali	20.503.257,58	15.222.327,16	19.226.866,20	6.110.553,10
Titolo 6 - Accensione Prestiti	136.063,84	81.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi Prestiti	72.932,67	72.932,67	75.287,51	77.727,75
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto lesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 8 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.362.401,18	1.351.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale titoli	21.832.719,01	16.769.246,14	20.803.153,71	7.689.280,85	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.435.103,09	1.351.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	23.604.857,72	16.796.259,83	20.803.153,71	7.689.280,85	Totale titoli	22.161.293,34	16.796.259,83	20.803.153,71	7.689.280,85
Fondo di cassa finale presunto	1.443.564,38				TOTALE COMPLESSIVO SPESE	22.161.293,34	16.796.259,83	20.803.153,71	7.689.280,85

COMUNE DI LENOLA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2022	Competenza anno 2023	Competenza anno 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.772.138,71			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		27.013,69	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.707.492,32 0,00	3.682.581,71 0,00	3.683.581,71 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti <i>di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato</i> <i>- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità</i>	(-)		3.599.858,78 0,00 146.763,21	3.553.072,84 0,00 146.763,21	3.551.632,60 0,00 146.763,21
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		72.932,67 0,00 0,00	75.287,51 0,00 0,00	77.727,75 0,00 0,00
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)			61.714,56	54.221,36	54.221,36
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		61.714,56	54.221,36	54.221,36
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)		O = G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI LENOLA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2022	Competenza anno 2023	Competenza anno 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	11.560.753,82	15.619.572,00	2.504.699,14
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	81.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	61.714,56	54.221,36	54.221,36
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa</i>	(-)	11.541.468,38 <i>0,00</i>	15.673.793,36 <i>0,00</i>	2.558.920,50 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	81.000,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	81.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI LENOLA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2022	Competenza anno 2023	Competenza anno 2024
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2022-2024, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Previsione assestata 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.775.697,66	1.741.843,70	1.829.438,90	1.859.901,26	1.859.911,16	1.859.911,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.257.910,47	1.640.743,96	1.588.618,02	1.327.545,24	1.305.624,73	1.305.624,73
Titolo 3 - Entrate extratributarie	363.917,49	400.581,88	495.250,83	520.045,82	517.045,82	518.045,82
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	210.857,33	935.022,20	13.139.995,12	11.398.753,82	15.619.572,00	2.504.699,14
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	64.130,76	115.000,00	81.000,00	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	64.130,76	115.000,00	81.000,00	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	445.983,22	390.396,84	1.351.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	98.147,23	39.550,00	936.291,90	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato	71.931,63	116.818,48	378.187,56	27.013,69	-	-
TOTALE ENTRATE	4.224.445,03	5.393.218,58	20.098.782,33	16.796.259,83	20.803.153,71	7.689.280,85
	-	-	-	-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	3.166.274,44	3.352.162,54	4.032.060,50	3.599.858,78	3.553.072,84	3.551.632,60
Titolo 2 - Spese in conto capitale	277.084,85	521.788,20	14.026.712,94	11.541.468,38	15.673.793,36	2.558.920,50
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	64.130,76	115.000,00	81.000,00	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	137.547,04	35.617,97	80.314,89	72.932,67	75.285,51	77.727,75
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	445.983,22	390.396,84	1.351.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00
TOTALE SPESE	4.026.889,55	4.364.096,31	19.755.088,33	16.796.259,83	20.803.151,71	7.689.280,85

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
IMU	389.575,47	456.746,19	512.000,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00
IMU partite arretrate	45.078,21	27.265,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
ICI partite arretrate	-	-	-	-	-	-
Imposta comunale sulla pubblicità	375,00		-			
Addizionale IRPEF	136.995,05	135.850,24	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
TASI	110.311,13					
Altre imposte	517,10	595,53	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TARI	486.731,00	487.163,56	486.731,00	489.431,54	486.431,54	489.431,54
TARI partite arretrate						
TOSAP						
Altre tasse						
Diritti sulle pubbliche affissioni	2.442,48	3.836,50				
Imposta di soggiorno						
Fondo solidarietà comunale	603.672,22	630.386,68	669.707,90	697.469,72	697.479,62	697.479,62
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.775.697,66	1.741.843,70	1.829.438,90	1.859.901,26	1.856.911,16	1.859.911,16

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti, come ad esempio l'abolizione della TASI, l'introduzione della nuova IMU e del canone unico patrimoniale.

Si rammenta inoltre che la riscossione coattiva a mezzo ruolo è stata nuovamente soggetta a modifica: si veda più avanti il commento in merito alle spese ed aggi. Si segnala che con DM 13/12/2021 è stato determinato per l'anno 2022 il tasso dell'interesse legale, che passa dallo 0,01% al 1,25%.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

A decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, (art. 1 commi 739 e seguenti).

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l'aliquota dell'IMU in una misura "standard" che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.

A tal fine, il comune determina le aliquote dell'IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

- approvata entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ma generalmente differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell'interno [art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006];
- pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019]. Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella.

fattispecie	norma	aliquota stabilita dalla legge	aliquota minima	aliquota massima	ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente			non previsto
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*	non previsto
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	non previsto
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%

catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)					
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0	1,06%	non previsto

I comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante (art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019): la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti; tuttavia alla data di compilazione della presente nota integrativa il prescritto prospetto non è ancora stato disciplinato, risultando emanato solo il decreto MEF del 20 luglio 2021 recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", finalizzato a consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi.

L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

La Legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 48) ha introdotto alcune agevolazioni per i pensionati in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti all'estero per i quali è prevista per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, la riduzione al 50% dell'IMU (per il solo anno 2022 al 37,50%, come disciplinato dall'art. 1 comma 743 della Legge n. 234/2021), e di un terzo per la TARI (è previsto un contributo compensativo a favore dei comuni per compensare la corrispondente perdita di gettito).

Il D.Lgs. 146/2021 (art. 5-decies) ha inoltre chiarito che il beneficio dell'abitazione principale spetta ad un solo immobile, scelta dal nucleo familiare, anche nel caso in cui i componenti risiedano in immobili diversi situati anche in comuni differenti.

Le aliquote per l'anno 2022 sono state proposte al Consiglio Comunale dalla Giunta con deliberazione n. 35 del 10.03.2022.

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all'IMU ammonta a:

- anno 2022: € 512.000,00;

- anno 2023: € 512.000,00;

- anno 2024: € 512.000,00;

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come controbilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

L'applicazione della norma ha tuttavia subito un immediato blocco a causa della crisi sanitaria da Covid-19, che di fatto ne ha impedito l'avvio, incidendo negativamente sui risultati di bilancio (capacità di riscossione).

Con il DM del 01/09/2021 è stato inoltre modificata la modalità di contabilizzazione delle entrate rateizzate, casistica assai frequente nell'attività di accertamento tributario, ancora più rilevante a seguito della crisi pandemica di questi ultimi due anni: in particolare il principio ha previsto che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione (con possibilità di effettuare tali registrazioni nel corso del riaccertamento ordinario dei residui): condizione per poter procedere alla predetta contabilizzazione, è che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali.

E' previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (PRA).

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 - art. 1 comma 15), modificando l'art. 17 del D.Lgs. 112/1999, ha innovato il sistema della remunerazione dell'attività del servizio nazionale della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.), distribuendo in maniera diversa i vari oneri (aggio, spese, ecc) a carico sia del debitore che dell'ente che affida il ruolo a partire dal 01/01/2022: è stata altresì approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, coerente con la nuova normativa.

La stessa legge di bilancio ha altresì esteso a 180 giorni (anziché 60) il termine per l'espropriazione forzata per i ruoli consegnati dal 01/01/2022 al 31/03/2022.

RECUPERO EVASIONE ICI

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento; tuttavia il potere di accertare l'ICI si è oramai concluso, pertanto le poste residuali si riferiscono esclusivamente a somme per le quali è stata concessa rateizzazione in passato, nonché a riscossioni di entrate precedentemente gestite per cassa, che devono rimanere gestite per cassa fino al loro esaurimento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento
RECUPERO EVASIONE IMU TASI

		2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€23.000,00	€23.000,00	€23.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€1.526,19	€1.526,19	€1.526,19

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2021 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2019 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2019 e in c/residui nel 2020). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Il Comune di Lenola ha adottato il criterio della cassa per la stima del gettito IRPEF 2022-2024.

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato il TUIR, con particolare riferimento agli scaglioni imponibili (che passano da 5 a 4) e le corrispondenti aliquote, nonché alle detrazioni.

La previsione per il triennio 2022-2024 deve inoltre tener conto del sicuro abbattimento della base imponibile del 2021 su cui verrà versata l'addizionale nel 2022, a causa della pandemia da Covid-19: da qui la necessità di elaborare previsioni estremamente prudenti sul fronte di questa entrata.

Per l'anno 2022 L'addizionale IRPEF per il Comune di Lenola rimane confermata come da Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 10.06.2011 che fissa l'Aliquota Unica pari al 0,4%.

Il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, è pari a:

€ 137.000,00 per il 2022

€ 137.000,00 per il 2023

€ 137.000,00 per il 2024

TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di congruo rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

ARERA ha approvato inoltre la deliberazione n. 363 del 03/08/2021 con cui sono ridefiniti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la deliberazione n. 459/2021/r/rif del 26/10/2021 con cui ha valorizzato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, nonché la deliberazione n. 2/DRIF del 04/11/2021/2/2021, con cui ha proceduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, fornendo ulteriori chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti: sulla base di tali atti viene definito il PEF per l'anno 2022 e, di conseguenza, le tariffe TARI 2022.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato in data 30.12.2021 le linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

In particolare, a partire dal 2022, secondo il disposto dell'art. 3, comma quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 n° 228, i Comuni potranno approvare i piani finanziari di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva **entro il 30 aprile** di ciascun anno. Ciò in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 683, legge n° 147/2013 - Stabilità 2014 secondo cui l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti da parte del Consiglio comunale deve avvenire entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, ossia entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

In ogni caso, nel 2022, in virtù di quanto stabilito dal successivo comma 5-sexiedecies, ci sarà tempo fino al 31 maggio.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti (in caso sia positivo) o tra le spese correnti (in caso sia negativo), a seconda di come l'ente sia considerato in riferimento alla perequazione dei fondi (debba cioè contribuire ovvero ne benefici). Il suo importo, che ammonta ad € **697.479,62**- Dato pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno (Finanza Locale).

Lo Stato trattiene dall'IMU del Comune di 122.595,03 e che viene versata ai comuni meno "fortunati" a titolo di fondo di *solidarietà*.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati. Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) L. 232/2016 da parte della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884).

Inoltre l'art. 57, comma 1 del D.L. 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Anche per il 2022 l'art. 3 comma 5 del DL 228/2021 (Milleproroghe 2022) ha stabilito un correttivo, a favore dei comuni che presentano, successivamente all'attuazione della clausola di salvaguardia (+/- 4%), una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui sopra (+5% annuo fabbisogni standard/capacità fiscali).

Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.

La Legge di bilancio 2021, all'art. 1 commi da 791 a 794, ha incrementato il fondo di solidarietà dal 2021 per il potenziamento dei servizi sociali, da destinare agli interventi sul sociale e sugli asili nido.

Il decreto sostegni, all'art. 30 c. 6 ha definito nuove modalità di ripartizione della quota di fondo di solidarietà comunale di cui sopra, destinato ai comuni in misura crescente dal 2022 quale quota di risorse finalizzata a incrementare i posti disponibili negli asili nido, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido".

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha ulteriormente previsto, nell'ambito dell'FSC:

- art. 1 comma 172: potenziamento dei fondi destinati al finanziamento degli asili nido già previsti dall'articolo 1, comma 449 lett. d-sexies, della legge n. 232/2016): tali fondi sono destinati al raggiungimento della copertura del servizio entro il 2027 del 33% della popolazione 3-36 mesi; la norma (c. 173) elimina anche il servizio "Asili nido" dall'obbligo di copertura minima dei costi in caso di ente in deficit strutturale ai sensi dell'art. 243 TUEL;
- art. 1 comma 174: introduzione di nuovi fondi vincolati al finanziamento dei LEP (livelli essenziali di prestazione) per il trasporto scolastico degli studenti disabili: in caso di mancato utilizzo di tali fondi, il Ministero provvederà al recupero.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

Qui in dettaglio gli importi del Fondo di Solidarietà Comunale 2022.

RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'	2021 definitivo	2022	2023	2024
	€ 658.176,62	€ 697.469,72	€ 697.469,62	€ 697.469,62

La Legge di bilancio 2021 ha inoltre previsto un incremento del fondo di solidarietà comunale finalizzato a finanziare interventi in campo sociale e per gli asili nido (dal 2022)

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.256.710,47	1.639.743,96	1.349.474,35	1.326.545,24	1.304.624,73	1.304.624,73
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da imprese	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-	-	-
TOTALE Trasferimenti correnti	1.257.910,47	1.640.743,96	1.350.474,35	1.327.545,24	1.305.624,73	1.305.624,73

TRASFERIMENTI DALLO STATO

Si precisa che la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha previsto numerosi trasferimenti correnti, soprattutto in ambito sociale, che verranno attribuiti in corso d'anno mediante appositi decreti ministeriali.

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	278589,04	287643,26	344342,14	362751,14	359751,14	360751,14	
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	34319,36	88650	90000	88500	88500	88500	
Interessi attivi	0,26	0,14	400	400	400	400	
Altre entrate da redditi da capitale							
Rimborsi e altre entrate correnti	51008,83	24288,48	64154,69	68394,68	68394,68	68394,68	
TOTALE Entrate extra tributarie	363.917,49	400.581,88	498.896,83	520.045,82	517.045,82	518.045,82	104,239151

VENDITA DI SERVIZI

n questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, per i quali rimangono inalterate le tariffe in vigore nel 2021, i più rilevanti dei quali sono:

- servizio asilo nido previsione €61.744,77(contributo regionale) € 42.000,00 (concorso spesa delle famiglie);
- servizio mensa scolastica: previsione €35.000,00 ;
- servizio trasporto scolastico: previsione €19.000,00;
- servizio colonie: previsione €3.600,00;

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

- Fitti di locali di proprietà del Comune: € 19.700,00
- Fitti struttura comunale Bar/Pizzeria: € 12.000,00
- Proventi da locazioni di strutture alberghiere: € 33.200,00
- Concessioni cimiteriali: € 31.000,00
- Canone Unico Patrimoniale € 23.000,00
- Altre entrate.: €4.950,00

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 848) ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe. Nel corso del 2021 sulla questione è intervenuto dapprima l'art. 40, comma 5-ter del DL n. 77/2021 fissando in € 800,00 annui la misura del canone per le occupazioni permanenti dovuto per ogni impianto insistente sul territorio comunale da parte degli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, e successivamente l'art. 5 comma 14-quinques del DL n. 146/2021, che ha fornito un'interpretazione autentica definendo con precisione i soggetti passivi.

La legge di bilancio 2022 (art. 1 commi 706-707) ha ulteriormente esonerato dal pagamento del CUP e del canone mercatale le imprese di somministrazione di alimenti e bevande titolari di concessioni o autorizzazioni all'uso del suolo pubblico fino 31 marzo 2022 (esonero già prorogato fino al 31/12/2021 ad opera dell'art. 30 comma 1 lettera a del DL 41/2021): è previsto un contributo compensativo da parte dello Stato.

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Le tariffe sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 36 del 10.03.2022

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, per le annualità 2022-2024, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

Ai sensi dell' articolo 66-quinques del Dl 77/2021, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada possono inoltre essere destinati all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente. E' inoltre prevista l'entrata derivante dal controllo delle violazioni per superamento dei limiti di velocità di cui all'art. 142 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni.

I relativi proventi sono attribuiti in misura pari al 100 per cento al comune in quanto il tratto di strada su cui si effettuano gli accertamenti è in concessione allo stesso comune di Lenola.- _.

Si rimanda alla deliberazione di G.C. n.18 del - 08.02.2022_ per il dettaglio delle destinazioni.

Le somme sono le seguenti:

	2022	2023	2024
Entrata	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00
Spesa	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Non sono previste tali voci di entrata

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati per complessivi €11.238.753,82 per l'anno 2022, € 15.471.572,00 per l'anno 2023 ed € 2.356.699,14 per l'anno 2024.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

Con riferimento ai piccoli comuni (popolazione inferiore a mille abitanti), è previsto un contributo a regime, variabile ogni anno in aumento, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche (articolo 30, comma 14-bis D.L. 34/2019, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del D.L. 104/2020).

Si precisa che la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha previsto alcuni trasferimenti in conto capitale, che verranno attribuiti in corso d'anno mediante appositi decreti ministeriali, tra cui si segnala il contributo di cui al comma 407, destinato alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano: l'importo per il Comune di Lenola ammonta ad € 10.000,00 (decreto 14/01/2022).

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 01.03.2022 è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133.

Per il triennio 2022-2024 non sono previste alienazioni di beni immobili

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in €78.000,00 per l'anno 2022, in € 78.000,00 per l'anno 2023 e in € 78.000,00 per l'anno 2024.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza

vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

Per il triennio 2022-2024 i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni sono interamente destinati al finanziamento di spese in conto capitale ricadenti nelle tipologie previste dalla normativa vigente, in particolare:

DENOMINAZIONE	IMPOR TO PREVIS TO 2022	IMPORTO PREVISTO 2023	IMPOR TO PREVIS TO 2024
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI	25.000,0 0	25.000,00	25.000,0 0
OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12.000,0 0	12.000,00	12.000,0 0
QUOTA ONERI COSTRUZIONE EDIFICI DI CULTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	15.000,0 0	15.000,00	15.000,0 0
INTERVENTI DI BONIFICA DI SCARICHE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
VIDEOSORVEGLIANZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Adeguamento messa in sicurezza immobili comunali(D.Lgs 81/2008)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	78.000,0 0	78.000,00	78.000,0 0

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Alienazione di attività finanziarie						
Riscossione crediti di breve termine						
Riscossione crediti di medio-lungo termine						
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				81.000,00		
TOTALE Entrate extra tributarie	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2022-2024 prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di investimenti, così come previsto dall'art. 202 del TUEL, come di seguito indicato:

mutui con la Cassa Depositi e Prestiti:

- € 15.000,00 - Manutenzione straordinaria immobile comunale destinato a Caserma dei Carabinieri;
- € 66.000,00 Manutenzione straordinaria e costruzione loculi Cimitero Comunale;

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2022 risulta essere pari ad € 2.065.902,77 .

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno	2019	2020	2021- Preconsuntivo	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	2.207.854,03	2.070.306,99	2.098.819,78	2.065.902,77	2.073.970,10	1.998.682,59
Nuovi prestiti (+)	0,00	64.130,76	47.397,88	81.000,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	137.547,04	35.617,97	80.314,89	72.932,67	75.287,51	77.727,75
Estinzioni anticipate (-)		0,00	0,00			
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00			
Totale fine anno	2.070.306,99	2.098.819,78	2.065.902,77	2.073.970,10	1.998.682,59	1.920.954,84
Nr. Abitanti al 31/12	4.161	4.132	4.132	4.132	4.132	4132
Debito medio per abitante	497,55	507,45	499,98	501,93	483,71	464,90

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

Anno	2019	2020	2021 Preconsuntivo	2022	2023	2024
Oneri finanziari	88.618,66	82.864,93	73.262,25	71.139,97	68.785,13	66.344,89
Quota capitale	134.547,04	35.617,97	80.314,89	72.932,67	75.287,51	77.727,75
Totale fine anno	223.165,70	118.482,90	153.577,14	144.072,64	144.072,64	144.072,64

Incidenza interessi passivi su entrate correnti

	2019	2020	2021 Preconsuntivo	2022	2023	2024
Interessi passivi	88.618,66	82.864,93	73.262,25	71.139,97	68.785,13	66.344,89
entrate correnti	2.547.810,73	2.906.001,99	3.913.307,75	3.707.492,32	3.682.581,71	3.683.581,71
% su entrate correnti	3,48%	2,85%	1,87%	1,92%	1,87%	1,80%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge (art. 204 TUEL) sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso (10%)

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 1,87% (dati Preconsuntivo 2021).

Un ulteriore vincolo alla contrazione di indebitamento da parte degli enti locali è rappresentato dalla disposizione di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018: tale vincolo, tuttavia, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, così come chiarito dal MEF con la circolare n. 5/2020: il rispetto di tale vincolo è verificato ex ante, a livello di comparto, dalla Ragioneria Generale dello Stato, per ogni "esercizio di riferimento" e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Come precisato dallo stesso MEF con la circolare n. 8 del 15/03/2021, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022.

L'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017 prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

L'art. 57 comma 1^{quater} del D.L. 124/2019 ha inoltre prorogato fino al 2023 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del D.L. n. 78/2015, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 introduce la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui CDDPP trasferiti al MEF, che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

La legge di bilancio 2021, all'art. 1 comma 789, attraverso una modifica del comma 17 dell'articolo 3 della L. 350/2003 riduce il perimetro delle operazioni che costituiscono indebitamento, eliminando da tale perimetro le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività

totali. Pertanto, anche le operazioni di cui al comma 961 Legge di bilancio 2019 non sono considerate indebitamento (anche se vengono trattate nel presente paragrafo).

In base a quanto disposto dai principi contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), così come modificato dal DM 01/08/2019, sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce le varie tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione.

In particolare per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi rifinanziamenti, gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106.

Il comma 597 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) consente agli enti locali destinatari di anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3% ai sensi del DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti, la possibilità di rinegoziare in 30 anni i piani di ammortamento alle condizioni ivi riportate: il MEF ha stabilito il tasso di rinegoziazione per il 2022 è pari al 1,673%.

Il Comune di Lenola non è stato destinatario di anticipazione di liquidità.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2022 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2022-2024 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 04.01.2020 è stato fissato il limite massimo previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria, pari a 5 dodicesimi.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Si segnala che dal 2020 non viene più accertato nel titolo 9° (né impegnato al titolo 7° della spesa) il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), riscosso unitamente alla TARI, ma che dal 2020 viene versato direttamente alla Provincia di competenza, senza passare per il bilancio comunale.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2022	2023	2024
FPV – parte corrente	€ 27.013,69	€ _____	€ _____
FPV – parte capitale	€ _____	€ _____	€ _____
FPV – attività finanziarie	€ _____	€ _____	€ _____

si provvederà ad iscrivere ulteriori importi a titolo di FPV che scaturiranno dall'operazione di riaccertamento dei residui, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2021.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

La Legge di bilancio 2021, all'art. 1 comma 850, ha reintrodotto il concorso dei Comuni alla finanza pubblica, a decorrere dal 2023 e fino al 2025, per la somma di 100 milioni di euro per i comuni, facendo leva sui risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile (il riparto avverrà con apposito DPCM entro il 31/05/2022).

Le previsioni tengono conto del tasso di inflazione programmata per il 2022, pari all'1,5% (fonte: DEF aggiornato in data 29/09/2021).

Si evidenzia inoltre che, a far data dal 01/01/2022, il limite per l'uso del contante passa da € 2.000,00 ad € 1.000,00 (art. 5-quater DL n. 146/2021).

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Acquisto di beni e servizi	2.359.849,42	2.301.868,83	2.302.368,83
Trasferimenti correnti	54.169,47	54.199,28	54.199,28
Trasferimenti di tributi	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-
Interessi passivi	71.139,97	68.785,13	66.344,89
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Altre spese correnti	246.456,81	246.824,17	247.024,17
TOTALE	3.599.858,78	3.553.072,84	3.551.632,60

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 37 del 10.03.2022 ha approvato la nota di aggiornamento al DUP nel quale risulta inserita la programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021/2023, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio, comprensiva degli aumenti contrattuali previsti dal recente contratto collettivo nazionale per il personale dipendente sottoscritto in data 22/05/2018.

Per quanto attiene invece ai vincoli puntali sulle assunzioni, la materia ha subito nel corso del 2019

importanti modifiche: la normativa è stata sostanzialmente riscritta ad opera del D.L. 34/2019 (decreto crescita), le cui modalità applicative sono state disciplinate, in attuazione dell'articolo 33 del medesimo decreto, dal DM 17.03.2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in G.U. 27.04.2020 n. 108. Il nuovo meccanismo consente agli enti di rideterminare le proprie capacità assunzionali e colloca gli enti in nove fasce demografiche, prevedendo per ogni soglia dei valori soglia prossimi al valor medio, riferiti al rapporto tra spese di personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre anni (al netto del FCDE).

Con determina n. 62 del 28.12.2021 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL del 22/05/2018 per l'anno costituito 2021.

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), in data 17/12/2020 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il periodo 2016/2018. Gli stanziamenti di bilancio sono stati pertanto adeguati ai nuovi valori stipendiali.

Gli stanziamenti di bilancio sono coerenti con le previsioni del piano assunzionale e prevedono gli importi dovuti a titolo di indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018; sono inoltre state stanziati le risorse per gli adeguamenti contrattuali (+3,78% sul monte salari 2018), che riassorbiranno a regime l'indennità di vacanza contrattuale e contemplano gli oneri riflessi e l'IRAP. Gli stanziamenti comprendono altresì l'elemento perequativo una tantum previsto dalla normativa.

Si evidenzia che il D.Lgs. 230/2021 ha istituito l'assegno unico e universale, sostitutivo dell'assegno nucleo familiare, a decorrere dal 01/03/2022, che verrà erogato, a seguito di apposita istanza da parte dei lavoratori, direttamente dall'INPS, non gravando più sugli stanziamenti di bilancio.

La legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 604 e seguenti) prevede inoltre la possibilità di incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio del personale con la medesima percentuale sul monte salari anno 2018 e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore.

Viene inoltre prevista l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura rispetto, agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022.

In materia di assunzioni di personale, gli enti locali in ritardo con l'approvazione dei bilanci o con l'invio dei dati alla Bdap potranno comunque procedere alle assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale, ovviamente nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia (articolo 3-ter del Dl 80/2021).

Per ogni dettaglio si rimanda alla apposita sezione contenuta nel DUP 2022/2024.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Lenola non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997);
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente;
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Si evidenzia che nel triennio 2022-2024 è previsto un incremento consistente del costo per le utenze elettriche e il gas, precisando

che sono ad oggi previsti nel disegno di legge di bilancio analoghi interventi per calmierare tali aumenti, replicando misure analoghe già intervenute per la seconda parte del 2021 (DL 73/2021 e DL 130/2021).

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali indennità e rimborsi per i consiglieri e gli amministratori: a tal proposito si segnala che la legge di bilancio prevede un aumento dell'indennità di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio, aumento scaglionato nel triennio, al fine di parametrare tali indennità al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. Per il Comune di Lenola, in relazione alla fascia demografica di appartenenza, l'aumento a regime dovrebbe essere stabilito nella misura del 22%: a parziale ristoro dell'aumento, è prevista una contribuzione da parte dello Stato.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatori (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

L'art. 6-bis del DL 152/2021 consente di espletare le procedure di affidamento dell'attività di progettazione relativi ai bandi connessi al PNRR anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione del D.Lgs. 50/2016 (piano triennale opere pubbliche e piano biennale degli acquisti).

Con riferimento alle spese relative agli incarichi, si rileva il venir meno, ad opera del D.L. 124/2019, dei vincoli in materia di consulenze: rimane tuttavia vigente la necessità che i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, siano riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, così come richiesto dall'art. 3 comma della Legge n. 244/2007.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che anche per l'anno 2022 rimane in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, modificato dall'art. 3 c. 3 del D.L. 228/2021 (Milleproroghe 2022) per gli immobili locati dalle pubbliche amministrazioni.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

TRASFERIMENTI CORRENTI - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi

INTERESSI PASSIVI - La spesa per interessi passivi è prevista in € 71.139,97 per il 2022, in € 68.765,13 per il 2023 ed in € 66.344,89 per il 2024 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per €21.000,00 nel 2022, per € 21.000,00 nel 2023 e per € 21.000,00 nel 2024 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 70.000,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione (così come anche ricordato anche dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 153 del 08/05/2018):

il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

- Scelta del livello di analisi: la definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello diCAPITOLO

- Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, che abbiano una previsione sul bilancio 2022-2024 si specificano di seguito le motivazioni per le quali non è stato costituito il fondo crediti dubbia esigibilità:

- A) Per entrate relative ai fitti di immobili comunali, i relativi contratti sono assistiti da Polizze Fideiussorie;

• B) le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale, esaminati nel loro andamento quinquennale, non registrano percentuali di mancati incassi, si precisa che in caso di situazioni di indigenza o difficoltà economica si registra l'intervento dei servizi sociali comunali che erogano sussidi economici destinati a supportare le famiglie per far fronte a tali tipologie di spese;

• C) da una attenta analisi non si registrano percentuali di mancata riscossione in altre tipologie di entrate quali i proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire o derivanti dalla concessione di loculi cimiteriali.

2. è stata calcolata, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media semplice calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente (si applica la media semplice essendo ormai pienamente a regime l'applicazione del principio contabile applicato della contabilità finanziaria).
3. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale (completamento a cento della percentuale di cui al punto 2) che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Inoltre, nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali contenuta nella L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020, art. 1 comma 80), previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono inoltre ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.

Il Comune di Lenola non si avvale di questa facoltà.

Si segnala inoltre che l'articolo 30-bis del Dl 41/2021, che modifica l'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni.

Il comune di Lenola non ha adottato tale facoltà.

La Commissione *Arconet* ha inoltre chiarito (faq nn. 25 e 26 del 27 ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

In particolare, a regime, ovvero quando il quinquennio di riferimento è composto esclusivamente da esercizi gestiti nel rispetto della citata disciplina armonizzata, il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo seguente per tutti gli esercizi compresi nel quinquennio di riferimento si calcola secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. } (X) + \text{incassi esercizio } (X+1) \text{ in c/residui } (X)}{\text{accertamenti esercizio } (X)}$$

Nel triennio di riferimento risulta iscritto in bilancio un Fondo Crediti Di Dubbia esigibilità pari ad € 146.763,21, pari al 100% degli importi risultanti dal calcolo sopra indicato.

Si rinvia all'allegato al Bilancio per dettaglio degli stanziamenti

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo, corrispondente al contenzioso per cui l'ente ha significative probabilità di soccombere:

2022	€ 5.000,00
2023	€ 5.000,00
2024	€ 5.000,00

Si precisa che in sede di Rendiconto 2020 è stata accantonata, a titolo di Fondo Contenzioso, una somma pari ad euro 215.000,00.

IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Lenola.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

Mensa scolastica
Trasporto scolastico
Colonie per alunni
Proventi da fotovoltaico
Proventi dalla vendita di materiali riciclabili derivanti dalla raccolta differenziata Porta a Porta
Fitti Attivi

L'ultima dichiarazione IVA riferita all'anno d'imposta 2020 è stata trasmessa entro il termine di legge (30 aprile 2021).

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi

partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

L'articolo 10, comma 6-bis del Dl 77/2021 dispone, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che l'esercizio 2020 non venga computato nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione sia dell'articolo 14, comma 5 (soccorso finanziario), né ai fini dell'articolo 21 (fondo perdite) del testo unico delle società partecipate: in sostanza, quindi, per le perdite di esercizio 2020 l'ente ha potuto non accantonare le somme a titolo di fondo perdite: tale accantonamento diviene nuovamente vigente dal 2022.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio non ricorre la fattispecie per istituire tale fondo .

Fondo garanzia debiti commerciali

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di

destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'ente dovrà essere adottare una delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente: tale accantonamento dovrà essere stanziato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria (art. 9 comma 2 DL 152/2021), ai fini della tempestiva attuazione del PNRR. L'indicatore relativo al debito commerciale residuo, per gli esercizi 2022 e 2023 potrà essere elaborato sulla base dei dati contabili dell'Ente previo invio della comunicazione dello stock di debito residuo scaduto relativa ai due esercizi e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Si richiama la deliberazione di Giunta Comune n. 25 del 24.02.2022 con cui è stata effettuata la verifica delle condizioni richieste dalla normativa in merito all'obbligo di accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali, in base all'istruttoria compiuta dal servizio finanziario risulta:

Debito commerciale scaduto e non pagato al 31.12.2020	€62.848,23
Debito commerciale scaduto e non pagato al 31.12.2021	€45.622,30
Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2021	€2.485.913,22
Limite 5% fatture anno	124.295,66
Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2021, elaborato dalla PCC	5 giorni

Dall'analisi dei parametri di cui alla tabella soprastante, si rileva che per il Comune di Lenola sussista l'obbligo di accantonare il Fondo a garanzia dei debiti commerciali, così come verificato anche con deliberazione di **Giunta Comunale n.25 del 24.02.2022** con la quale si è provveduto ad effettuare la variazione di bilancio .

L'accantonamento obbligatorio è pari ad € 7.732,64, pari al 1% dello stanziamento in bilancio della spesa per acquisto di beni e servizi, esclusi gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Si dà atto che tale accantonamento verrà adeguato ad ogni variazione della suddetta spesa per acquisto di beni e servizi.

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	PREVISIONI DI BILANCIO		
	Previsione esercizio 2022	Previsione esercizio 2023	Previsione esercizio 2024
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.538.468,38	15.670.793,36	2.555.920,50
Contributi agli investimenti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-
Altre spese in c/capitale	-	-	-
TOTALE	11.541.468,38	15.673.793,36	2.558.920,50

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

La Legge di bilancio 2021 (comma 153) ha previsto la possibilità per gli enti territoriali (quindi anche per i Comuni) di procedere all'acquisto diretto di unità immobiliari che appartengono al patrimonio immobiliare dello Stato nell'ambito di interventi connessi all'emergenza abitativa, nell'ambito dell'articolo 3, comma 17-bis, del D.L. n. 351/2001 (trasferimenti di proprietà derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico). Gli enti interessati devono dare notizia nel sito istituzionale dell'ente delle operazioni effettuate, indicando il soggetto pubblico alienante e il prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia delle entrate.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio.

ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Si riporta di seguito l'importo delle entrate di parte corrente destinata a spese di investimento:

Anno 2022 - € 61.714,56 (Di cui 54.221,36 fondi art. 142 CDS destinati alla sicurezza stradale ed €4.993,20 fondi di bilancio a titolo di cofinanziamento progetto regionale " Tariffa Puntuale" ed € 2.500,00 per acquisto attrezzature/macchinari per la Protezione Civile;

Anno 2023 - 54.221,36 fondi art. 142 CDS destinati alla sicurezza stradale;

Anno 2024 - 54.221,36 fondi art. 142 CDS destinati alla sicurezza stradale;

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione (2023 e 2024), al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, la copertura è costituita solo da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio, e devono essere rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10), come modificato dal D.M. 01/08/2019.

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2022-2024, piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Descrizione fonte di finanziamento	2022	2023	2024
Accertamenti reimputati			
FPV			
Avanzo di amministrazione			
Mutui	81.000,00		
Trasferimenti di capitali da privati			
Contributi in conto capitale	11.238.753,82	15.471.572,00	2.356.699,14
Alienazioni patrimoniali	82.000,00	70.000,00	70.000,00
Contributi per permessi di costruire	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Monetizzazioni			
Altre entrate di parte capitale			
Margine corrente	61.714,56	54.221,36	54.221,36
TOTALE	11.541.468,38	15.673.793,36	2.558.920,50

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti di seguito dettagliati:

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2022 risulta essere pari ad € 2.065.902,77.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 72.932,67 per il 2022, € 75.287,51 per il 2023 ed € 77.727,75 per il 2024.

L'art. 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), al comma 866, come modificato dal D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, dispone che gli enti locali possano avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti

obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

Nel corso del triennio 2024/2024 il comune di Lenola non ha intenzione di avvalersi di tale facoltà:

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziare per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a

condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);

- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);

- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2022	2023	2024
FPV – parte corrente	€ 27.013,69	€ _____	€ _____
FPV – parte capitale	€ _____	€ _____	€ _____

il Fondo Pluriennale Vincolato in conto capitale, verrà iscritto dopo il riaccertamento ordinario dei residui in sede di Rendiconto 2021.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni per le quali sono previsti introiti complessivi ;
- condoni (previsti in parte corrente);
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, previsti in per ICI ed per IMU;
- entrate per eventi calamitosi ;
- alienazione di immobilizzazioni totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;
- accensioni di prestiti ;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al

finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali (non previste in parte corrente), previste per,
- b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati ,
- e) gli investimenti diretti,,
- f) i contributi agli investimenti, .

Nel bilancio 2022/2024, esercizio 2022 si rilevano:

Entrate non ricorrenti: € 19.000,00

Spesa non ricorrenti: € 19.000,00

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Questo ente non ha prestato garanzie fidejussorie ai sensi dell'art. 207 TUEL, ed altre garanzie passive:

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.

L'ente non ha enti od organismi strumentali.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.
--

L'ente possiede quote di partecipazioni in società esterne.

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	INDIRIZZO SITO INTERNET
Acqualatina s.p.a.	www.acqualatina.it
Consorzio Industriale Sud Pontino	www.consorzioindustrialesudpontino.it
Società "Energie comuni srl"	

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Acqualatina s.p.a.	0,39526%
Consorzio Industriale Sud Pontino	4,147%
Società "Energie comuni srl"*	35%

*la società è stata costituita all'inizio del 2022(Atto Costitutivo del 22.04.2022) tra i Comuni di Sperlonga, Campodimele e Lenola, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.267/2000, per lo svolgimento di servizi a favore degli Enti e della collettività: la gestione attraverso una società pubblica assicura celerità nell'erogazione dei servizi, snellezza nella gestione del personale sulla base delle effettive necessità.

Il capitale sociale della società "Energie Comuni s.r.l." è al 100% pubblico così suddiviso: Sperlonga, 60%, Lenola, 35%, Campodimele, 5%;

La società sarà soggetta a controllo analogo da parte dei soci dei comuni associati e svolgerà la sua attività esclusivamente nei territori dei Comuni e sulla base degli affidamenti effettuati dagli Enti soci;

La quota di capitale sociale della società " Energie Comuni S.r.l." sottoscritta dal comune di Lenola è pari al 35% per un valore di € 3.500,00.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3): tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2022 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato e/o accantonato:

IL Comune di Lenola non applica al Bilancio di previsione 2022/2024 quote di avanzo presunto vincolato e/o accantonato Pertanto non è obbligato a compilare nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3).

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Lenola esso ammonta complessivamente ad €:1.331.768,53 la suddivisione e l'elenco analitico dei vincoli sarà riportato in sede di Rendiconto 2021.

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

Il Comune di Lenola non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2022 dell'avanzo presunto vincolato, accantonato o destinato agli investimenti: pertanto non è tenuto ad elaborare le tabelle A1, A2 ed A3 relative al dettaglio delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti relative al risultato presunto di amministrazione.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del

bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione: la verifica finale verrà eseguita in sede di rendiconto.

LIMITI DI SPESA

Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2022-2024 un'importante semplificazione è prevenuta dall'art. 57 del D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020), il quale, in sede di conversione ha previsto la disapplicazione, a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, delle seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni);

b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione);

c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (acquisto, manutenzione, noleggio ed servizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi);

d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (comunicazione al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario);

e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (piani triennali di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio);

f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento, con congruità del prezzo attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese);

g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (locazioni e manutenzioni di immobili).

L'eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è disposta dall'art. 22, comma 5-quater, del DL n. 50/17.

Dal 01/01/2018 è cessata inoltre, per espressa disposizione contenuta nell'art. 6 comma 3 del DL 78/2010, l'applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 ai compensi corrisposti agli organi di revisione.